

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
N. 667 DEL 25 SET. 2013**

Oggetto: Regolamento di organizzazione e funzionamento dei dipartimenti adottato con determina del Direttore Generale n. 452 del 18 giugno 2013. Modalità di elezione dei Comitati di Dipartimento.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;


ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

VISTA l'attestazione del Dirigente della UOC Affari Istituzionali e Generali, Formazione e Università in riferimento alla spesa;


- D E T E R M I N A -

1. di sostituire, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, il testo di cui all'allegato 1 al Regolamento di organizzazione e funzionamento dei dipartimenti - adottato con determina del Direttore Generale n.452/2013 – riguardante le *“Modalità di elezione dei Comitati di Dipartimento”* con quello allegato alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i.


Numero 667	Pag.
Data 25 SET. 2013	2


Dr. Aldo Ricci

Per i pareri infrascritti


Il Direttore Amministrativo

Dott. Michele Caporossi



Il Direttore Sanitario

Dr.ssa Lorena Mombello

UOC Affari Istituzionali e Generali, Formazione e Università

Si attesta che dalla presente determina, non derivano né possono derivare oneri a carico del Bilancio.

Il Dirigente


Dott.ssa Emanuela Raho

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. Affari Istituzionali e Generali, Formazione e Università

Atti di riferimento:

- **Determina del Direttore Generale n. 452 del 18 giugno 2013** – *Regolamento di organizzazione e funzionamento dei dipartimenti. Adozione.*

Con determina del Direttore Generale n.452/2013 è stato adottato il Regolamento in materia di organizzazione e funzionamento dei dipartimenti che disciplina pure le modalità di elezione dei Comitati di dipartimento (quali risultanti dall'allegato 1 al Regolamento medesimo).

Dette modalità sono state, peraltro, oggetto di riesame e quindi di limitati affinamenti allo scopo di consentire la massima partecipazione del personale dipendente rapportata alle esigenze organizzative ed aziendali.

Invero, trattasi di alcune puntualizzazioni finalizzate a meglio assicurare agli aventi diritto - sia sotto il profilo procedurale che temporale - la presentazione delle rispettive candidature a componenti dei Comitati di Dipartimento. E' infatti intendimento dell'Azienda procedere, in tempi brevi, alla indizione delle elezioni per la designazione dei componenti elettivi dei Comitati dei Dipartimenti Sanitari, Amministrativo e delle Opere e Tecnologie.

La Direzione aziendale ritiene comunque doveroso segnalare sin d'ora che, sia nella fase di indizione delle elezioni che in quella successiva all'insediamento dei Comitati di dipartimento (ovvero concernente la nomina dei Direttori di Dipartimento), potranno essere assunte eventuali determinazioni conseguenti a specifiche disposizioni regionali - attualmente in corso di esame da parte dei competenti livelli istituzionali e riguardanti, in particolare, il *riordino delle reti cliniche* - ai fini del necessario adeguamento del contesto organizzativo aziendale alle intervenute disposizioni.

In relazione a quanto sopra, si allega il testo aggiornato (nella versione integrale) del disciplinare di cui all'allegato 1 al Regolamento in materia di organizzazione e funzionamento dei dipartimenti.

Al riguardo, si evidenzia che il predetto testo è stato trasmesso alle Organizzazioni Sindacali delle Aree Comparto e Dirigenza per consentire alle stesse di esprimere eventuali osservazioni in merito (come risulta dalla documentazione agli atti); non essendo ad oggi pervenuto alcun riscontro, si propone l'adozione del presente atto.

Il Dirigente
Dott.ssa Emanuela Raho

- ALLEGATI -

Allegato - MODALITA' DI ELEZIONE DEI COMITATI DI DIPARTIMENTO

MODALITA' DI ELEZIONE DEI COMITATI DI DIPARTIMENTO

Art.1 – Indizione elezioni

1. Le elezioni per la designazione dei componenti elettivi dei Comitati dei Dipartimenti Sanitari, Amministrativo e delle Opere e Tecnologie, secondo le rappresentanze previste dall'art.6 del Regolamento dei Dipartimenti, sono indette con determina del Direttore Generale.
2. L'atto di indizione stabilisce i Dipartimenti interessati dal procedimento elettorale, la data di svolgimento delle operazioni di voto, la nomina della Commissione elettorale – secondo la composizione indicata al successivo art.3 – nonché le modalità di presentazione delle candidature a componente del Comitato di Dipartimento.
3. E' facoltà dell'Azienda rinviare temporaneamente l'indizione e, quindi, lo svolgimento del procedimento elettorale in riferimento a Dipartimenti connotati da situazioni organizzative suscettibili di modificazioni anche conseguenti ai necessari adeguamenti ad intervenute disposizioni regionali.
4. La data di svolgimento delle elezioni viene comunicata agli aventi diritto al voto con avviso pubblicato sul sito web aziendale ed esposto nelle strutture aziendali, unitamente agli elenchi dell'elettorato. L'avviso deve riportare il luogo dove saranno allestiti i seggi, l'orario di apertura e di chiusura degli stessi, nonché per ciascuna categoria il numero degli eleggibili.
6. Tra la data di indizione delle elezioni e la data di inizio delle operazioni di voto deve intercorrere un periodo minimo di trenta giorni e massimo di quaranta giorni.

Art.2 – Elettorato attivo e passivo

1. Sono elettori i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di indizione delle elezioni, compresi i membri di diritto, appartenenti a ciascuna categoria professionale da eleggere in seno ai Comitati di dipartimento.
2. Possono essere eletti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di indizione delle elezioni, esclusi i membri di diritto, appartenenti a ciascuna categoria professionale da eleggere in seno ai Comitati di dipartimento.

Art.3 – Commissione elettorale

1. La Commissione elettorale è composta in numero di tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Segretario, individuati tra il personale Dirigente e quello appartenente alla categoria D che non risulti assegnato ai Dipartimenti interessati.
2. Per ogni componente di cui al precedente comma 1 si prevede la designazione di un supplente.
3. Il Direttore Generale convoca la Commissione elettorale per la seduta di insediamento da tenersi venti giorni prima della data fissata per le operazioni di voto.
4. La Commissione elettorale provvede alla predisposizione di tutti gli atti e adempimenti relativi alle operazioni di voto e di scrutinio. In particolare:
 - a) provvede, secondo quanto previsto dall'art.4 comma 1, alla formazione delle liste dei candidati e, contestualmente, alla relativa pubblicazione sul sito web aziendale;
 - b) nomina e costituisce i seggi elettorali secondo la composizione prevista dall'art.5;
 - c) gestisce le attività di organizzazione dei seggi elettorali;
 - d) si esprime in merito ad eventuali ricorsi relativi alla formazione delle liste ed allo svolgimento delle operazioni di voto;
 - e) espleta ogni altro adempimento o attività tendente ad assicurare il regolare e corretto svolgimento delle votazioni.
5. Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza.
6. Per ciascuna riunione è redatto apposito verbale che viene trasmesso al Direttore Generale.

Art.4 – Formazione lista dei candidati

1. A seguito della indizione delle elezioni e della pubblicazione degli elenchi di cui al comma 4 dell'art.3, la Commissione elettorale procede alla formazione delle liste dei candidati, distinte per Dipartimento e per categoria di personale da eleggere, sulla base delle candidature pervenute e risultate valide.

2. Per essere candidati è necessario che l'iscrizione alla lista di appartenenza venga avanzata alla Commissione elettorale – entro e non oltre dieci giorni dalla data di indizione delle elezioni - mediante sottoscrizione della stessa da parte di 1/10 del corpo elettorale proprio. Ogni elettore non può firmare per più di due potenziali candidati.
3. La Commissione elettorale provvede alla pubblicazione delle liste dei candidati il decimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto.
4. Avverso la composizione delle liste è ammesso motivato ricorso scritto alla Commissione elettorale, la cui proposizione può essere effettuata nei termini di tre giorni dalla pubblicazione. Scaduto il termine dei tre giorni, il Presidente della Commissione elettorale comunica entro le successive quarantotto le decisioni sui ricorsi, provvedendo alla relativa pubblicazione.
5. Avverso le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso scritto in ultima istanza al Direttore Generale entro e non oltre il termine di giorni tre dalla pubblicazione del relativo atto. Il Direttore Generale provvede nei successivi tre giorni.

Art.5 – Seggio elettorale

1. I seggi elettorali previsti per le operazioni di voto sono predisposti nelle seguenti sedi:
 - sede Ospedale Santa Croce di Fano;
 - sede Ospedale San Salvatore di Pesaro;
 - sede stabilimento ospedaliero di Muraglia.
2. Il seggio elettorale è composto da un Presidente e due scrutatori di cui uno con funzioni di Segretario. Il Presidente del seggio deve garantire il buon andamento e l'imparzialità delle operazioni di voto.
3. I componenti del seggio elettorale sono scelti tra il personale in servizio che non risulti incluso nell'elenco dei candidati da eleggere.
4. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno due componenti; mentre durante le operazioni di scrutinio tutti i componenti il seggio elettorale devono essere presenti.

5. Alle operazioni di voto presso ciascun seggio può assistere un dipendente rappresentante delle categorie professionali interessate.

6. All'atto di costituzione del seggio, il Presidente prende in consegna il materiale necessario per lo svolgimento delle operazioni di voto, verificando la presenza delle misure idonee a garantirne la segretezza.

7. Tutte le schede devono essere timbrate e vidimate dal Presidente del seggio o da un componente da esso delegato.

Art.6 – Modalità di svolgimento delle elezioni

1. Le votazioni si svolgeranno contemporaneamente in due giornate consecutive con apertura dei seggi dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

2. I componenti del seggio elettorale sono convocati dal Presidente alle ore 8.00 per l'espletamento delle funzioni connesse alle operazioni di voto. A cura del Presidente sono esposte nei locali in cui le operazioni di voto hanno luogo le liste dei candidati distinte per Dipartimento e per categoria.

3. Ogni elettore è titolare di un solo voto, può esprimere una sola preferenza e non può votare per una rappresentanza diversa da quella per cui detiene l'elettorato.

4. Ogni elettore deve esibire allo scrutatore presente un proprio documento di identità ovvero la sua identità può essere verificata mediante riconoscimento da parte di almeno un componente del seggio. L'elettore ritira la scheda di votazione corrispondente al corpo elettorale di cui fa parte ed esprime il proprio voto barrando il nome del candidato prescelto.

5. Qualora un elettore riscontri che la scheda consegnatagli è deteriorata o egli stesso l'abbia inavvertitamente deteriorata può chiederne una seconda restituendo la prima che verrà messa in un plico con la dicitura "scheda deteriorata".

6. Esercitato il diritto di voto, l'elettore riconsegna la scheda ripiegata che viene depositata, in sua presenza, nell'urna.

7. Al termine delle operazioni di voto, il Presidente e i componenti del seggio elettorale provvederanno a sigillare l'urna contenente le schede con apposita carta autoadesiva sulla quale verranno apposte le firme dei componenti stessi.

Art.7 – Modalità di scrutinio

1. Completate tutte le operazioni di voto e, quindi, al termine della seconda giornata di votazione ciascun seggio procede immediatamente alle operazioni di scrutinio; dette operazioni sono pubbliche e proseguono senza interruzione fino alla loro conclusione.

2. Sono dichiarati nulli i voti contenuti nelle schede che presentano segni tali da rendere riconoscibile l'identità del votante ovvero indicanti più di una preferenza o la preferenza per un candidato non eleggibile. In caso di discordanze insanabili intervenute tra i componenti dei seggi elettorali, per la dubbia attribuzione dei voti e in ogni altro caso, la competenza a dirimere la controversia è demandata alla Commissione elettorale. In tal senso, eventuali ricorsi devono essere presentati entro e non oltre tre giorni dalla decisione assunta dalla Commissione stessa.

3. Il Presidente di seggio, ultimate le operazioni di scrutinio, trasmette i verbali delle votazioni unitamente all'elenco dei votanti alla Commissione elettorale che, verificata la regolarità anche formale delle votazioni, trasmette l'elenco degli eletti al Direttore Generale per gli adempimenti conseguenti ivi comprese le decisioni su eventuali ricorsi presentati avverso le decisioni assunte dalla Commissione elettorale ai sensi del comma 2.

Art.8 – Nomina membri elettivi

1. Il Direttore Generale con proprio atto deliberativo dichiara eletti coloro che nei rispettivi corpi elettorale hanno riportato il maggior numero di voti validi e costituisce formalmente i Comitati di Dipartimento. In caso di parità di voti conseguiti da due o più candidati viene dichiarato eletto il più anziano di età.

2. Il Direttore Generale convoca i Comitati di Dipartimento per la seduta di insediamento. Nella seduta di insediamento il Direttore Generale comunica ai membri dei Comitati di Dipartimento a quel momento in carica i termini e i tempi per la discussione e la formalizzazione della terna dei candidati alla nomina di Direttore di Dipartimento.

3. I Direttori di Dipartimento sono, quindi, nominati con provvedimento del Direttore Generale.

4. Quanto previsto dai precedenti commi potrà essere oggetto di modifiche procedurali e dispositive in relazione ad eventuali variazioni degli assetti organizzativi anche in adeguamento ad intervenute disposizioni regionali in materia con particolare riferimento al riordino delle reti cliniche ed alla riorganizzazione tecnico-amministrativa.



REGIONE MARCHE

Numero 667/AORMNDGEN

Data 25/09/2013

DETERMINA N. 667/AORMNDGEN DEL 25/09/2013

Regolamento di organizzazione e funzionamento dei dipartimenti adottato con determina del Direttore Generale n. 452 del 18 giugno 2013. Modalità di elezione dei Comitati di Dipartimento.

PUBBLICAZIONE:

dal 25/09/2013 al 09/10/2013

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 25/09/2013
- La Determina è esecutiva il _____ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI NO

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Antonella Galli

A. Galli

25/09/2013

Collegio Sindacale: inviata con nota del _____

Atto soggetto al controllo della Regione: SI NO

Inviato con nota n. _____ del _____